

**Comune di Sogliano al Rubicone
Provincia di Forlì – Cesena**

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 9.00 si è riunita la delegazione trattante costituita:

1- DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dr.ssa Ivana Belli Segretario Comunale

2- DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Organizzazioni Territoriali:

- Gabriele Ragonesi CGIL
- Dora Pandolfi CISL
- Marcello Borghetti UIL

R.S.U.

- Simona Giovannini
- Loretta Bagnolini
- Francesco Cellarosi

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Sottoscrizione definitiva accordo decentrato – esercizio 2012;

Le parti

- vista l'ipotesi di accordo decentrato 2012 sottoscritta dalle parti il 04.04.2013;
- vista la relazione illustrativa al contratto decentrato integrativo per l'annualità 2012;
- vista la relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato integrativo per l'annualità 2012;
- visto il parere dell'organo di revisione in ordine alla compatibilità dei costi per la contrattazione integrativa per l'esercizio 2012;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 14.05.2013 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo del 04.04.2013;

- 1) Sottoscrivono l'allegato contratto decentrato integrativo per l'esercizio 2012;
- 2) Confermano quanto concordato in data 04.04.2013 in materia di maggiorazione indennità di disagio per pronta disponibilità, ovvero che l'istituto sarà oggetto di un ulteriore approfondimento al fine di addivenire in tempi brevi a modifiche condivise.

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

ACCORDO INTEGRATIVO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE – ESERCIZIO 2012
--

Premesso:

- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - ✓ risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - ✓ risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);
- che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15*";
- che l'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Tali enti possono procedere alle assunzioni di personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compresa la stabilizzazione del personale precario (comma 558);
- che l'articolo 4 ter, comma 1 della L. 44/2012, ha parzialmente modifica il predetto articolo

1 comma 562 della L. 296/2006 prevedendo, per gli non sottoposti al Patto di Stabilità, che la spesa di personale, a decorrere dal 2012, non deve superare il corrispondente ammontare relativo all'esercizio 2008;

- che l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo, con deliberazione n. 51 del 04.10.2011, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue:
"Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna..."
- che, conseguentemente, il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2013 è pari ad € 152.167,95 (totale fondo 2010 €. 159.167,95 dedotto il solo importo per incentivi progettazione interna €. 7.000,00, precedentemente contenuto nelle "risorse variabili");
- che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;
- che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: *"Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";*

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 26.10.2012 è stata autorizzata l'integrazione delle risorse decentrate - parte variabile - ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999, dando atto della disponibilità a bilancio delle somme finanziate e del rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

Dato atto inoltre :

- che con deliberazione G.C. n. 181 del 02.12.2010 è stato approvato l'affidamento a soggetti privati, mediante sponsorizzazione ai sensi dell'art.119 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e art.26 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, la sistemazione e manutenzione dell'area verde costituita da una rotatoria e relative isole spartitraffico site in località Bivio Montegelli (lungo la S.P. n.138 "Savio") di questo Comune;
- che con la medesima deliberazione si è preso atto che , in applicazione dei criteri di cui alla già richiamata deliberazione di "Approvazione delle linee guida per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni", la quota delle suddette economie da riassegnare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.15 del suddetto CCNL 1/4/1999 ammonta ad € 1.500,00, corrispondente al 10% del valore dell'intervento di riqualificazione della rotatoria e delle relative isole spartitraffico, valore che costituisce il vantaggio di ordine economico conseguito dall'Amministrazione Comunale per i risparmi derivanti dalla non utilizzazione delle risorse di bilancio;
- che con determinazione dell'Area Servizi Tecnici n. 260 del 21.04.2011 è stata approvata la proposta di sponsorizzazione per la sistemazione e manutenzione dell'area verde costituita da rotatoria e relative isole spartitraffico in località Bivio Montegelli, formulata dal Sig. Guglielmo Giorgio, titolare dell'Albergo Ristorante Ponte Giorgi di Mercato Saraceno;
- che, ai sensi dell'art.15 del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art.4 CCNL del 5/10/2001, dette economie possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale, in applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997;
- che dette risorse sono state confermate anche per l'esercizio 2012, nella parte variabile del fondo;

Dato atto che in relazione alle variazioni della consistenza di personale, il fondo non ha subito riduzioni ai sensi dell'articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e che le risorse complessivamente determinate per l'esercizio 2012 rispettano il limite previsto dal medesimo articolo 9 (tetto fondo anno 2010);

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", e in particolare l'art. 7 comma 2 lettera a), il quale prevede che la funzione di misurazione e valutazione della performance sia svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione;

Preso atto che all'art. 16 "*Norme per gli Enti territoriali e il Servizio Sanitario Nazionale*" è stabilito che:

- negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'*articolo 11*, commi 1 e 3;
- le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli *articoli 3, 4, 5*, comma 2, *7, 9* e *15*, comma 1;
- nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale;

Evidenziato:

- che con deliberazione consiliare n. 38 del 11.07.2011 è stato confermato il conferimento alla Comunità Montana/Unione dei Comuni dell' Appennino Cesenate della delega per l'esercizio associato delle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- che con deliberazione G.C. N. 92 del 17.06.2010 è stato approvato, unitamente agli altri enti aderenti alla Comunità Montana, il progetto di attuazione del nuovo sistema di pianificazione, programmazione e valutazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
- che i principi del D.Lgs. 150/2009 sono stati recepiti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente, giusta deliberazione n. 203 del 30.12.2010 e deliberazione n. 173 del 15.12.2011 (approvazione nuovo regolamento);
- che la Comunità Montana/Unione dei Comuni, con deliberazione di Giunta n. 81 del 30.12.2010, ha proceduto ad istituire, ai sensi dell'art. 14 del citato D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) ai sensi del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, da gestirsi in forma associata con i comuni membri;
- che con propria deliberazione n.78 del 12.05.2011 si è preso atto dell'approvazione da parte dell'ente delegato, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali:
 - del ciclo di gestione della performance
 - della misurazione e valutazione della performance del personale direttivo
 - del modello per misurazione e valutazione della performance del personale direttivo;
- con successiva deliberazione n. 116 del 01.09.2011 è stato approvato, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali, il sistema di valutazione del personale dipendente, come proposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione agli enti della gestione associata nelle more dell'adozione del nuovo sistema di cui al D.Lgs. 150/2009 e tenuto conto che gli indicatori e parametri ivi previsti non risultano incompatibili con i principi del D.Lgs. 150/2009;

Evidenziato che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività, per l'esercizio 2012 è determinato, tenendo conto dei sotto elencati fattori, come meglio descritti nell'allegato schema (all. sub A):

ESERCIZIO 2012:

Risorse decentrate per l'esercizio 2012 (allegato sub A):

Le risorse decentrate stabili, così come previste dall'articolo 31, co. 2 del CCNL 22.01.2004, per l'esercizio 2011, sono automaticamente determinate, partendo dal fondo 2003 (€ 33.482,17+1.446,08 lett. a) + 8.638,55 lett. g), in applicazione delle clausole negoziali contenute nel medesimo art. 31, co. 2 e sono state integrate con i seguenti importi:

a) Risparmi da Peo personale cessato	€17.597,00
b) Risparmi da Led personale cessato	€ 5.713,59
c) Risparmi Ria personale cessato (al 2010)	€ 4.748,84

Sono confermati, per il 2012 i seguenti incrementi previsti dai contratti collettivi della parte stabile del fondo che, in coerenza con la natura di tali risorse, si consolidano nel tempo:

- Incremento di € 2.997,59 ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. j) del CCNL 01.04.1999 (0,52% M.S. 1997);
- Incremento ai sensi dell'articolo 4 co. 1 del CCNL 05.10.2001 (1,1% MS 1999) - € 5.618,57;

- in applicazione dell'articolo 32 (commi 1 e 2) del CCNL 22.01.2004 l'incremento di € 8.149,39 (€ 4.511,27 pari allo 0,62% del M.S. 2001 ed € 3.638,12 pari allo 0,50 del M.S.2001);
- incremento di € 4.009,42 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del CCNL 09.05.2006;
- incremento di € 4.561,98 in applicazione dell'articolo 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, tenuto conto del rispetto dei parametri finanziari che autorizzano l'integrazione delle risorse decentrate;
- incremento per incrementi di organico – articolo 15, co. 5 CCNL 01.04.1999 - € 10.794,43;

Le risorse stabili sono state decurtate per € 8.608,12 in relazione al personale trasferimento ed al conferimento di nuovi incarichi di p.o.

Le risorse stabili, così come calcolate sono state determinate in complessivi € 99.149,49.

Le risorse aventi carattere di eventualità e/o variabilità, sono così determinate:

- a) Incremento del 1,2% del monte salari 1997 ex articolo 15, co. 2 CCNL 01.04.1999, approvato dalla Giunta Comunale in data 26.10.2012 con atto n. 153 (€ 6.917,52)
- b) Economie produttività (derivante da riduzione per comp.progettazione) € 255,70 (Nota 81510 del 13.07.2011 del Ministero Economia e Finanze)
- c) Risorse derivanti da spec. disp. di legge (inc. progettazione) € 26.524,24;
- d) Risorse derivanti da spec. disp. di legge (inc. Ici) € 277,35;
- e) Risorse derivanti da risp.di spesa per contr. sponsorizzazione € 1.500,00

Le risorse variabili sono state determinate in complessivi € 35.474,81

Evidenziato che ai fini del rispetto dei vincoli di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, il fondo risorse decentrate 2012 è costituito in complessivi € 108.100,06 (totale risorse € 134.624,30 – incentivi progettazione € 26.524,24);

Dato atto:

- che nel contratto integrativo decentrato dell'ente, sottoscritto il 03.02.2009, è stata prevista l'attribuzione di indennità per particolare posizioni di lavoro;
- che le indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'articolo 17, comma 2 lettera f) del CCNL 01.04.1999, in sede di contratto decentrato, sono state definite in relazione quadro organizzativo vigente;
- che annualmente per tali indennità si procede a verifica con eventuale rimodulazione in relazione ai processi riorganizzativi intervenuti;

Destinazione delle risorse per l'esercizio 2012:

Le risorse stabili del fondo sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

P.E.O. attribuite	€ 62.606,46
L.E.D. attribuiti	€ 8.638,55
Indennità di comparto	€ 15.352,07
Indennità di rischio	€ 2.169,25
Indennità di disagio (previsione)	€ 3.076,00
Magg. Ind.disagio per pronta d.	€ 1.420,00
Indennità maneggio valori (prev.)	€ 1.300,00

La quota residua del fondo è pari a € 4.587,16 viene destinata alla produttività.

Le risorse variabili del fondo sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

Incentivi progettazione	€	26.524,24
Incentivi ICI	€	277,35
Indennità specifiche responsabilità	€	5954,00
Indennità Ufficiale Stato Civile	€	300,00
Maggiorazioni 50% lavoro festivo	€	806,51

La quota residua del fondo, pari a € 1.612,71 è destinata alla produttività.

Con riferimento alle indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'articolo 17, comma 2 lettera f) del CCNL 01.04.1999, di dà atto:

- che in sede di contratto decentrato, sono state definite in relazione quadro organizzativo vigente (articolo 20);
- che annualmente per tali indennità si procede a verifica con eventuale rimodulazione in relazione ai processi riorganizzativi intervenuti;
- che nell'esercizio 2012:
 - con deliberazione GC n. 51 del 24.04.2012 è stato approvato l'accorpamento del "Servizio Patrimonio" all'"Area Servizio Tecnici", tenuto anche conto delle diverse attività assegnate per rispettiva competenza ma strettamente collegate (espropriazioni, gestione contratti di godimento beni immobili, concessioni di beni immobili ecc.);
 - con la medesima deliberazione sono state assegnate all'Area Servizi Tecnici le funzioni, le risorse umane e finanziarie nonché strumentali, relative al Servizio Patrimonio;
 - con deliberazione GC n. 73 del 31.05.2012, al fine di ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e garantire una organizzazione del personale impegnato nelle attività esterne, sono stati approvati indirizzi per l'assegnazione delle funzioni di "Capo Operaio" del personale assegnato alle unità organizzative del Settore Tecnico, ed individuati i criteri per la selezione interna;
 - con successiva deliberazione n. 106 del 17.07.2012 è stato approvato il trasferimento delle funzioni ed attività relative ai servizi manutentivi dell'ente all'Unità di Progetto Strade e Viabilità;
 - che per effetto dei predetti interventi organizzativi:
 - dal 18.07.2012 è attribuita al dipendente a cui è stato conferito incarico di "Capo Operaio", l'indennità per particolari posizioni di responsabilità prevista dall'articolo 20 del CCDI 03.02.2009. L'indennità può essere attribuita nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 9, co. 1 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (blocco retribuzione individuale), tenuto conto che la stessa è correlata a nuove funzioni (cfr Circolare RGS n. 12/2010);
 - con l'accorpamento del Servizio Patrimonio, prima assegnato al Segretario Comunale, all'Area Servizi Tecnici, dal 24.04.2012 non risulta applicabile l'indennità per particolari posizioni di responsabilità spettante al personale di tale servizio per la sostituzione del Responsabile di Area;
 - che, fermo restando quanto sopra esposto, restano confermate le indennità per specifiche responsabilità spettanti al personale che effettua la sostituzione del Responsabile di Area e che sia individuato responsabile del procedimento per le Aree Servizi Amministrativi e Demografici, UDP Edilizia-Urbanistica, Area Economica Finanziaria, Servizi alla Persona e Sviluppo Economico e gestione associata P.M., tenuto conto che in tali unità organizzative non sono intervenuti nell'esercizio processi riorganizzativi con conseguenti ridistribuzioni di competenze e di responsabilità;
 - che per le medesime motivazioni, restano altresì confermate le indennità spettanti al personale scolastico, inquadrato nel profilo di Cuoco, e l'indennità al personale a cui siano state attribuite le funzioni di ufficiale di stato civile, anagrafe ed ufficio elettorale;

Tutto ciò premesso e considerato le parti approvano all'unanimità la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività esercizio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Delegazione trattante di parte pubblica
F.to Dr.ssa Ivana Belli

La delegazione Sindacale

F.to CGIL – G.Ragonesi

F.to CISL – D. Pandolfi

F.to UIL – M. Borghetti

Le R.S.U. interne

F.to Giovannini Simona

F.to Bagnolini Loretta

F.to Cellarosi Francesco